



Comune di Domus de Maria

Città Metropolitana di Cagliari

ORDINANZA N. 37 del 24/06/2026

Oggetto: ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE DI DIVIETO DI ASPORTO E SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE E BICCHIERI DI VETRO IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE PUGILISTICA DEL GIORNO 27 GIUGNO 2026

Sindaca

RICHIAMATA la deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 05 marzo 2026 avente per oggetto *“Concessione patrocinio del Comune di Domus de Maria alla manifestazione pugilistica organizzata dall’A.S.D. Accademia Pugilistica Sardegna – 27 giugno 2026”*;

PRESO ATTO che la suddetta manifestazione pugilistica, organizzata dall’A.S.D. Accademia Pugilistica Sardegna, si svolgerà in data 27 giugno 2026 dalle ore 18:00 nella Piazza Is Argiolas;

RILEVATO che:

1. la presenza di bottiglie e/o contenitori di vetro costituisce un elemento di pericolo per la pubblica sicurezza, se utilizzati quali strumenti impropri, atti ad offendere e danneggiare;
2. il fenomeno dell’abbandono, dopo l’uso, di contenitori di bevande in vetro, che spesso permangono rotti al suolo, arreca danno e pericolo alla pubblica incolumità, nonché al decoro urbano.

PRESO ATTO che tali comportamenti alimentano la percezione di disagio ed il senso di insicurezza dei cittadini, ledendo la convivenza civile, la sicurezza e l’incolumità pubblica, nonché creando turbativa al libero utilizzo degli spazi pubblici, intralcio alla circolazione stradale e forte limitazione all’azione di contrasto delle forze dell’ordine;

RITENUTO opportuno, al fine di prevenire le azioni di cui sopra, vietare la vendita e la somministrazione di bevande in contenitori di vetro o materiali simili durante lo svolgimento della manifestazione in argomento;

FERMO RESTANDO il divieto di somministrazione di bevande alcoliche ai minori di anni 16, o a persona che appaia affetta da infermità mentale, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un'altra infermità, come previsto dall'art. 689 del Codice Penale;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, in particolare:

1. l'art. 1 ai sensi del quale l'autorità locale di pubblica sicurezza veglia al mantenimento dell'ordine pubblico, alla sicurezza dei cittadini, alla loro incolumità e alla tutela della proprietà;
2. l'art. 9 ai sensi del quale chiunque ottenga un'autorizzazione di polizia deve osservare le prescrizioni, che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di imporgli nel pubblico interesse;

VISTO l'art. 54 del T.U. delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali approvato con D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO il D.M. 05/08/2008 - Incolumità pubblica e sicurezza urbana: definizione e ambiti di applicazione;

VISTA la Circolare del Ministero dell'Interno a firma del Capo della Polizia Gabrielli Prot. n.555/OP/0001991/2017/1 del 07/06/2017;

VALUTATA la necessità dell'adozione di un provvedimento finalizzato al divieto di somministrazione e vendita di alcolici e altre bevande in bottiglie di vetro e lattine, che possano costituire un pericolo per la pubblica incolumità;

ORDINA

Per i motivi indicati in premessa:

Il giorno 27 giugno 2026, nel centro urbano di Domus de Maria, nei pressi dell'area di svolgimento della manifestazione pugilistica organizzata dall'A.S.D. Accademia Pugilistica Sardegna dalle ore 17.00 e fino al termine della stessa è:

1. vietata la vendita per asporto e la somministrazione di qualsiasi tipo di bevande in lattine di alluminio, in bottiglie e bicchieri di vetro o comunque in contenitori realizzati con il medesimo materiale, anche ove dispensate da distributori automatici;
2. consentita la vendita per asporto e la somministrazione di bevande in contenitori in plastica o carta dove le bevande devono essere versate direttamente da chi effettua la somministrazione o la vendita;
3. consentita la somministrazione e/o il consumo delle bevande in bicchieri di vetro solo all'interno del locale con esclusione delle aree di pertinenza esterne;
4. vietato, a chiunque, di introdurre ed utilizzare contenitori di vetro di qualsiasi genere (bottiglie, bicchieri, ecc.) e di lattine di alluminio.

Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali ed amministrative previste dalle vigenti leggi e regolamenti, la violazione della presente ordinanza comporta, nei minimi edittali stabiliti per le violazioni alle ordinanze comunali dall'art. 7 bis del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore, ai sensi dell'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689, del pagamento della somma in misura ridotta pari a € 50,00.

In caso di reiterata violazione degli obblighi e divieti previsti nella presente ordinanza, ad opera dei titolari degli esercizi pubblici, sarà disposta la sospensione dell'attività per un periodo non inferiore a 3 giorni nel rispetto della vigente normativa di settore.

Le Forze di Polizia in servizio sono incaricate della vigilanza per l'esecuzione del presente provvedimento.

Il personale volontario che si rende disponibile, al fine di poter svolgere nel rispetto delle norme vigenti in materia la manifestazione suddetta, dovrà organizzare la gestione ed il presidio delle aree in cui si svolgeranno le manifestazioni in argomento, mediante presenza in loco di personale "Safety", al fine di prevenire e reprimere situazioni di inottemperanza alle disposizioni della presente Ordinanza.

Si avverte che, contro il presente provvedimento, può essere presentato ricorso:

entro 60 giorni dalla notifica al competente Tribunale Amministrativo Regionale ai sensi dell'art. 40 della Legge n. 104 del 2 luglio 2010;

entro 120 giorni dalla notifica al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. n. 1199 del 24 novembre 1971.

Copia della presente ordinanza viene trasmessa:

alla Prefettura di Cagliari;

alla Questura di Cagliari;

alla Stazione Carabinieri di Domus de Maria;

alla Polizia Locale del Comune di Domus de Maria;

alla Società dall'A.S.D. Accademia Pugilistica Sardegna

alle attività esercenti la somministrazione e/ vendita di alimenti e bevande.

Sindaca
Maria Concetta Spada / Arubapec S.p.a.

Il presente documento, è stato approvato e firmato digitalmente ai sensi degli artt. 20 e 21 e seg. D.Lgs. 82/2005. Il documento originale (.p7m) lo trovate allegato alla pubblicazione.